



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 22, riunita in udienza il 20/12/2023 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:

**MAISANO GIULIO**, Presidente  
**CRESPI MONICA GIOVANNA MICA**, Relatore  
**PALMA ISIDORO**, Giudice

in data 20/12/2023 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

- sull'appello n. 4332/2019 depositato il 28/10/2019

**proposto da**

Ag. Entrate Direzione Provinciale li Di Milano - Via Ugo Bassi, 6/8 20159 Milano MI

**elettivamente domiciliato presso** dp.2milano@pce.agenziaentrate.it

**contro**

[REDACTED]

**Difeso da**

[REDACTED]

**Rappresentato da**

[REDACTED]

**ed elettivamente domiciliato presso**

[REDACTED]

**Avente ad oggetto l'impugnazione di:**

- pronuncia sentenza n. 1513/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MILANO sez. 17 e pubblicata il 02/04/2019

**Atti impositivi:**

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TNMTNMM000978 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013

## **a seguito di discussione in pubblica udienza**

### **Richieste delle parti:**

**Ricorrente/Appellante:** (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

**Resistente/Appellato:** (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

L' Agenzia delle Entrate – DP II di Milano, svolgeva rituale appello avverso la sentenza meglio indicata in epigrafe che, in accoglimento del ricorso della contribuente, aveva annullato l'avviso di accertamento con compensazione delle spese.

L'Ufficio censurava la sentenza per carenza di motivazione e violazione e falsa applicazione dall'art. 2, commi 8 (integrativa a sfavore) e 8bis (integrativa a favore) del DPR 322/98 dovendosi considerare, essendo tardiva, mai presentata la dichiarazione fiscale. Insisteva per la riforma della sentenza con vittoria di spese.

La contribuente, in persona dell'amministratore di sostegno, si costituiva in giudizio e replicava all'appello ribadendo che l'incapacità di intendere e volere della [REDACTED] acclarata in sede civile, giustificava ampiamente l'omissione della presentazione della dichiarazione fiscale che veniva presentata, con la modalità della dichiarazione integrativa dall'amministratore di sostegno nominato solo successivamente. Concludeva per il rigetto dell'appello con vittoria di spese.

Nelle more della trattazione della controversia la contribuente decedeva e la Commissione dichiarava interrotto il processo con ordinanza del 17 maggio 2023.

L'Ufficio ha depositata istanza di prosecuzione del processo interrotto al fine di ottenere, in accoglimento dell'interposto gravame e nei confronti degli eredi, la riforma della sentenza impugnata.

La trattazione della controversia è avvenuta come da separato processo verbale in atti.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

L'appello non è meritevole di accoglimento.

L'Ufficio aveva già appurato, annullando parzialmente l'avviso di accertamento in autotutela, lo stato di infermità psichica della contribuente a far tempo dall'anno 2012 e aveva annullato le sanzioni, mantenendo, tuttavia, ferma la propria posizione in merito alla tardività della dichiarazione integrativa e negando, per tal sol motivo, la deducibilità delle spese mediche sostenute e documentate per il mantenimento presso la Rsa.

E' del tutto evidente che la contribuente non aveva la possibilità di presentare la dichiarazione fiscale per l'anno di imposta 2013 e che tale incolpevole omissione è stata sanata dalla dichiarazione integrativa presentata dall'amministratore di sostegno una volta nominato dal Tribunale.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

### **P.Q.M.**

La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Lombardia rigetta l'appello e conferma la sentenza di I° grado.

Condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 500,00 oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, IVA e Cpa.

Così deciso in Milano, il 20 dicembre 2023

IL RELATORE

Dott.sa Monica Crespi

IL PRESIDENTE

Dott. Giulio Maisano